Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 17 agosto 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1979, n. **374.**

Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ed è altresì autorizzata, in attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato destinatari dello stesso decreto-legge, l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attività e di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo non convertito in legge.

Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, restano fermi le decorrenze e i termini stabiliti col decreto-legge ivi indicato.

Sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge per gli anni 1978 e 1979, compresi i trattamenti già erogati in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, valutato in complessive lire 1.270.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto sino al 30 novembre 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 13 agosto 1979, n. **375**.
Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — PANDOLFI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 13 agosto 1979, n. **376**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonché dei termini di sospensione del pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonché dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) del primo comma ed a quelle indicate nelle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*) del quinto comma del citato articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta per il periodo di un anno dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, è prorogata, a favore dei soggetti ivi indicati, per due mesi.

La sospensione di cui al precedente comma è concessa nella misura del 50 per cento sull'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori sei mesi.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine di un settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo alla decadenza del beneficio della sospensione.

Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno 1979, disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1° luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre 1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente è elevato ad un decennio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — SCOTTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **377.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 150 è aggiunto il seguente comma:

La facoltà di agraria rilascia anche la laurea in agricoltura tropicale e subtropicale.

Dopo l'art. 152, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in agricoltura tropicale e subtropicale:

Art. 153. — La durata del corso degli studi per la laurea in agricoltura tropicale e subtropicale è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

(*) anatomia e fisiologia degli animali domestici;
(*) botanica generale;
(*) chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica;
(*) chimica organica;
(*) matematica;
(*) fisica;
(*) principi di economia politica e di statistica;
(*) economia e politica agraria (biennale);
(*) microbiologia agraria e tecnica;
(*) topografia, costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
(*) zootecnica generale;
(*) agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale);
(*) estimo rurale e contabilità;
(*) meccanica agraria con applicazioni di disegno;
(**) meccanizzazione delle colture tropicali e subtropicali;
(**) coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e subtropicali (semestrale);
(**) industrie agrarie tropicali e subtropicali;
biogeografia ed ecologia;
botanica sistematica ad indirizzo tropicale;
pedologia tropicale e subtropicale;
coltivazioni arboree tropicali e subtropicali;
patologia vegetale tropicale e subtropicale;
zootecnica speciale tropicale subtropicale;
chimica del suolo tropicale e subtropicale;
entomologia agraria tropicale e subtropicale;
nutrizione e alimentazione animale;
tecniche irrigue dei Paesi aridi.

Sono insegnamenti complementari:

biochimica vegetale;
costruzioni stradali forestali e agrarie;
difesa e conservazione del suolo;
fitogeografia tropicale e subtropicale;
lingua inglese;
lingua francese;
partecipazione, sviluppo, divulgazione;
pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse idriche;
trattrici agricole e macchine per la lavorazione del terreno;
elementi di meccanica e motori;
litologia e geomorfologia tropicale e subtropicale;
gestione dei pascoli tropicali e subtropicali;
assestamento e dendrometria forestale tropicale e subtropicale;
economia e politica forestale;
tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e subtropicali;
entomologia forestale tropicale e subtropicale;
manutenzioni e riparazioni (semestrale);
aridocoltura e coltivazioni delle terre salse (semestrale);
conservazione dei prodotti agricoli (semestrale);
cooperazione agricola (semestrale);
economia e pianificazione dei Paesi tropicali e subtropicali (semestrale);
impianti elettrici e fonti alternative di energia (semestrale);
tecnica di lotta alle malerbe (semestrale);
inventari forestali (semestrale);
tecnica della progettazione (semestrale);
selvicoltura tropicale e subtropicale;
geografia economica dei Paesi tropicali e subtropicali;
metodologia statistica e sperimentale;
orticoltura e floricoltura tropicale e subtropicale;
principi di diritto dei Paesi tropicali e subtropicali;
cartografia e fotointerpretazione (semestrale);
fisiopatologia degli allevamenti (semestrale);
gestione dei parchi e delle riserve (semestrale);
morfologia degli animali domestici dei Paesi tropicali e subtropicali (semestrale);

piante arboree ed arbustive ornamentali tropicali e subtropicali (semestrale);
produzione delle sementi (semestrale).

Gli insegnamenti contrassegnati con un asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie.
Gli insegnamenti indicati con due asterischi sono comuni con il corso di laurea in scienze agrarie solo se attivati per detto corso.

Art. 154. — Sono anche complementari tutte le altre discipline fondamentali e complementari dei corsi di scienze agrarie e di scienze forestali.

Art. 155. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in cinque almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 156. — Sono valide, per quanto pertinenti, le disposizioni contenute negli articoli 157 (ex art. 153), 158, 159, 160 e 161 dello statuto approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **378.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 101 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo generale:

algebra II;
continui elastici;
continui plastici;
corpi numerici e algebre;
geometrie finite;
gruppi abeliani;
gruppi continui;
gruppi lineari;
gruppi topologici;
logica II;
omologia e coomologia;
sistemi ereditari;
teoria degli ideali;
teoria degli insiemi;
teoria delle distribuzioni;
teoria delle funzioni di variabile reale;
teoria delle funzioni di variabile complessa;
funzioni speciali;
teorie combinatorie;
topologia algebrica;
topologia combinatoria;
topologia dei fibrati;
topologia generale;
geometria simplettica.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di teoria delle onde muta denominazione in quella di teoria della propagazione ondosa.

Indirizzo applicativo:

l'orientamento *c*) applicativo meccanico astronomico muta denominazione in orientamento *c*) applicativo meccanico fisico matematico;
all'elenco degli insegnamenti complementari dell'orientamento *a*) applicativo-elettronico è aggiunto quello di teoria dei sistemi;
all'elenco degli insegnamenti complementari dell'orientamento *b*) applicativo statistico-economico è aggiunto quello di teoria dei sistemi;
all'elenco degli insegnamenti fondamentali dello orientamento *c*) applicativo meccanico-fisico matematico l'insegnamento del quarto anno di meccanica celeste muta denominazione in meccanica dei continui.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari del quarto anno dello stesso orientamento *c*) sono soppressi i seguenti insegnamenti:

astrofisica;
astrofisica teorica;
astronomia;
meccanica dei continui;
statistica stellare.

Nello stesso elenco l'insegnamento di teoria delle onde muta denominazione in teoria della propagazione ondosa.

Inoltre, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

continui plastici;
meccanica celeste;
meccanica quantistica;
meccanica razionale II;
meccanica statistica;
continui elastici;
sistemi ereditari;
geometria simplettica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **379.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dai signori Sutera Sardo Gerlando e Leccarda, al convenuto prezzo di L. 12.000.000, un appartamento sito in Agrigento, via Esseneto n. 19, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4585, foglio 149, part. 41 sub 3, cat. A/4, classe 5, V.C. 4.00, R.C. L. 1040, da destinare a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1979
Registro, n. 6 *Presidenza, foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978.

Accettazione delle dimissioni presentate dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973, registro n. 3, foglio n. 87, con il quale l'avv. Carlo Tomazzoli è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la lettera in data 18 dicembre 1978, con la quale l'avv. Carlo Tomazzoli ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio di direttore generale del predetto Istituto;

Ritenuta la necessità di accettare le anzidette dimissioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto sono accettate le dimissioni presentate dall'avv. Carlo Tomazzoli dall'ufficio di direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 363

(6773)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979.

Cambiamento di classifica del dragamine « Loto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1953, registro n. 5 Marina militare, foglio n. 227, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1953, dispensa 7ª, dal quale risulta che il dragamine Loto è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° febbraio 1953;

Considerato lo stato attuale della nave e visto il verbale n. 6147 in data 24 gennaio 1979 del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina, dal quale risulta che il cambio di classifica scaturisce dal fatto che sull'unità sono stati effettuati radicali lavori di trasformazione nelle sistemazioni e sulle apparecchiature, tali da mutare le caratteristiche operative, rendendola idonea allo svolgimento dei compiti di cacciamine;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Loto », di cui alle premesse, assume, a decorrere dal 1° gennaio 1979, la classifica di « cacciamine ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1979
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 222

(6197)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979.

Determinazione degli uffici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 154 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 2 luglio 1979, è attribuita alla direzione centrale affari generali e del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per limiti di età ed alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza nei confronti:

dei dirigenti;

del personale in servizio presso la sede centrale della predetta Direzione generale;

del personale collocato fuori ruolo e comandato a prestare servizio presso altra amministrazione o ente pubblico.

Art. 2.

Con effetto dalla stessa data, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per limiti di età ed alla liquidazione del trattamento di quiescenza normale, diretto e di riversibilità, nei confronti del personale periferico è devoluta alle seguenti direzioni di circoscrizione aeroportuali: Torino-Caselle, Milano-Linate, Genova-Sestri (compreso il personale della direzione di circoscrizione aeroportuale di Albenga), Gorizia-Ronchi dei Legionari, Venezia-Tessera (compreso il personale della direzione di circoscrizione aeroportuale di Treviso), Rimini, Firenze-Peretola (compreso il personale della direzione di circoscrizione aeroportuale di Pisa), Roma-Ciampino (compreso il personale della direzione di circoscrizione aeroportuale di Fiumicino e di Urbe), Pescara, Napoli-Capodichino, Bari (compreso il personale della direzione di circoscrizione aeroportuale di Brindisi), Reggio Calabria, Palermo (per tutto il personale della Sicilia), Cagliari (per tutto il personale della Sardegna).

Art. 3.

Gli uffici di cui ai precedenti articoli sono, altresì, competenti a provvedere, nei confronti del personale rispettivamente indicato negli articoli medesimi, al computo, con o senza riscatto, ai fini di quiescenza dei servizi e periodi pre-ruolo nonché a liquidare il trattamento normale di quiescenza anche nei casi di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento del limite di età, in base al provvedimento di cessazione dal servizio comunicato dall'organo competente ovvero ad una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

Art. 4.

Al riscatto ai fini di previdenza, nonché all'istruttoria relativa alla concessione dell'indennità di buonuscita, alla concessione dell'equo indennizzo, alla liquidazione del trattamento di quiescenza privilegiato per tutto il personale ed al computo a fini pensionistici, con o senza riscatto, per il personale periferico, le cui domande risultino presentate entro il 1° luglio 1979, provvede la Direzione generale dell'aviazione civile - ufficio assegni e pensioni.

I provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 saranno sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente nei capoluoghi di regione, sedi delle direzioni di circoscrizione aeroportuali indicate nell'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 14

(7329)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto luogotenenziale del 31 dicembre 1915, n. 1928;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1976, col quale venne chiamato a far parte della commissione permanente di vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione il prof. dott. Antonio Bennati, presidente di sezione della Corte dei conti;

Considerato che la Corte dei conti ha designato, quale proprio rappresentante in seno a detta commissione, il consigliere dott. Pietro Baiocchi e che, pertanto, occorre provvedere alla sostituzione del prof. dott. Antonio Bennati;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Pietro Baiocchi è chiamato a far parte della commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione, in sostituzione del prof. dott. Antonio Bennati.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1979
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 37

(6877)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1978, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 4 ottobre 1978-3 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro P.T., addì 13 novembre 1978, registro n. 40, foglio n. 391;

Vista la lettera n. 123113 del 22 maggio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che il dottor Vincenzo Milazzo è stato destinato ad altro incarico ed ha designato, in sostituzione, il dott. Giovanni Ruggeri, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 3 ottobre 1981, il dott. Giovanni Ruggeri, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quale funzionario designato dal Ministero del tesoro in sostituzione del dott. Vincenzo Milazzo, destinato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1979
Registro n. 23 Poste, foglio n. 264

(7165)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rectopirazol », 10 supposte per adulti, nonché della relativa serie 10 supposte pediatriche, della relativa categoria « Rectopirazol antistaminico », 10 supposte adulti e della serie di categoria « Rectopirazol antistaminico », 10 supposte pediatriche, della ditta S.p.a. Banchi e Moggi, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5555/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 17 giugno 1950, 31 ottobre 1952, 31 luglio 1953 e 11 novembre 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 3511, 3511/1, 3511/A, 3511/A-1 rispettivamente la specialità medicinale « Rectopirazol », 10 supposte adulti, nonchè la relativa serie 10 supposte pediatriche, la relativa categoria « Rectopirazol antistaminico », 10 supposte adulti e la relativa serie di categoria « Rectopirazol antistaminico », 10 supposte pediatriche, a nome della ditta S.p.a. Banchi e Moggi, con sede in Firenze, via Vallemagna n. 92, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e vitamine e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per uso rettale e considerato inoltre l'inadeguato assorbimento delle vitamine per via rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta stessa;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale « Rectopirazol », 10 supposte adulti, nonchè della relativa serie 10 supposte pediatriche e della relativa categoria « Rectopirazol antistaminico », 10 supposte adulti e della serie di categoria « Rectopirazol antistaminico », 10 supposte pediatriche, registrate rispettivamente ai numeri 3511, 3511/1, 3511/A 3511/A-1 in data 17 giugno 1950, 31 ottobre 1952, 31 luglio 1953 e 11 novembre 1964, a nome della ditta S.p.a. Banchi e Moggi, con sede in Firenze, via Vallemagna, 92.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6457)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antemovis », 5 fiale × 2 cc, della ditta Vister Vismara farmaceutici, ora Vister S.p.a., in Casatenovo Brianza. (Decreto di revoca n. 5545/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 4 ottobre 1954, con il quale venne registrata al n. 9375 la specialità medicinale denominata « Antemovis », 5 fiale per 2 cc, a nome della ditta Vister Vismara farmaceutici, ora Vister S.p.a., con sede in Casatenovo Brianza (Como), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le recenti conoscenze scientifiche non giustificano l'attività terapeutica a suo tempo proposta per l'ossitriptamina contenuta nella specialità medicinale suddetta;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antemovis », 5 fiale per 2 cc, registrata al n. 9375 in data 4 ottobre 1954, a nome della ditta Vister Vismara farmaceutici, ora Vister S.p.a., con sede in Casatenovo Brianza (Como).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6460)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte tipo debole, nella confezione 10 supposte e della relativa serie di categoria supposte per adulti, nella confezione 10 supposte, della specialità medicinale denominata « Dinitro B Complexo », della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5556/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 5 dicembre 1958, col quale vennero registrate ai numeri 7454/C e 7454/C-1 rispettivamente la categoria 10 supposte tipo debole e la serie di categoria 10 supposte per adulti, della specialità medicinale denominata « Dinitro B complexo », a nome della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., con sede in Roma, via Roccagiovine, 253, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non è giustificato il mantenimento in commercio delle specialità medicinali per somministrazione rettale che contengono vitamine o sostanze assimilabili, come le preparazioni supposte del prodotto suddetto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate la categoria supposte tipo debole, nella confezione 10 supposte e la relativa serie di categoria supposte per adulti, nella confezione 10 supposte, della specialità medicinale denominata « Dinitro B complexo », registrate rispettivamente ai numeri 7454/C e 7454/C-1, in data 5 dicembre 1958, a nome della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., con sede in Roma, via Roccagiovine, 253.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6458)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua aziendale malattia del personale dipendente dell'acquedotto di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse anche aziendali,

comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa mutua aziendale malattia del personale dipendente dell'acquedotto di Napoli (AMAN);

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Vincenzo Carli, commissario straordinario della cassa mutua aziendale malattia del personale dipendente dell'acquedotto di Napoli (AMAN), è nominato commissario liquidatore dello stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 23 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6742)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua malattia per i dipendenti dell'azienda municipalizzata del comune di Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa mutua malattia per i dipendenti dell'azienda municipalizzata del comune di Modena;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Gollini, commissario straordinario della cassa mutua malattia per i dipendenti dell'azienda municipalizzata del comune di Modena, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6833)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua malattia per i lavoratori dell'azienda generale servizi municipalizzati del comune di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di

dover provvedere in particolare nei confronti della cassa mutua malattia per i lavoratori dell'azienda generale servizi municipalizzati del comune di Verona;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Zeffirino Ederle, commissario straordinario della cassa mutua malattia per i lavoratori dell'azienda generale servizi municipalizzati del comune di Verona, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6834)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso A.M.A.N.U.P. di Pesaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che il sig. Flavio Amori, commissario liquidatore della cassa di soccorso A.M.A.N.U.P. di Pesaro ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Crescentino Lunghi è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso A.M.A.N.U.P. di Pesaro in sostituzione del sig. Flavio Amori, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6944)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore del fondo assistenza sanitaria dirigenti società Montedison e consociate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti del fondo assistenza sanitaria dirigenti società Montedison e consociate Milano, con sede in Milano, via Appiani, 12;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Emilio Bartalini è nominato commissario liquidatore del fondo assistenza sanitaria dirigenti società Montedison e consociate Milano.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6835)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa malattia dirigenti delle società italiane del gruppo Total.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa malattia dirigenti delle società italiane del gruppo Total, con sede in Milano, viale Francesco Restelli, 1;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Silvano Novak, commissario straordinario della cassa malattia dirigenti delle società italiane del gruppo Total, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6837)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a., in Pomezia - S. Palomba.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carne congelata di origine e provenienza Uruguay, la ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a. Pomezia - S. Palomba, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 240.247,26 di cui al mod. *B*-Import n. 5309281 rilasciato dal Banco di Roma in data 2 aprile 1976 ed importata per $ 151.323,43 entro i termini consentiti;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente il residuo dell'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pomezia il 23 settembre 1976 con un ritardo, quindi, di centoquattordici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 707403 del 18 maggio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti a giustificare il ritardo nello sdoganamento di merce per $ 88.923,78 rivestono carattere esclusivamen-

te commerciale poichè secondo quanto dichiarato dall'operatore è derivato dal fatto che essendo venuto a conoscenza della apertura di un contingente tariffario comunitario di carne bovina provvedeva ad effettuare le necessarie operazioni commerciali prima del rilascio della licenza di importazione che peraltro veniva richiesta con istanza del 4 giugno 1976, ad un mese cioè dalla pubblicazione del decreto stesso mentre la merce giaceva in dogana dal 22 marzo dello stesso anno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 22 maggio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a. mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di $ 88.923,78 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6857)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa di assistenza sanitaria dei dirigenti Aeritalia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa di assistenza sanitaria dei dirigenti Aeritalia, con sede in Napoli, piazzale Tecchio n. 51/A;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giulio Scala, commissario straordinario della cassa di assistenza sanitaria dei dirigenti Aeritalia, con sede in Napoli, piazzale Tecchio n. 51/A, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6836)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 2.000 casse di asparagi conservati di origine e provenienza Perù la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di $ 26.643,20 di cui al mod. *B*-Import n. 4340790 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova in data 15 ottobre 1975 ed utilizzato entro i termini per $ 6.660,80;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova per dollari 19.982,40 il 4 dicembre 1975 con un ritardo, quindi, di venti giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 dell'8 agosto 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nello sdoganamento di merce per $ 19.982,40 è stato giustificato dall'interessata con motivi che rivestono carattere strettamente commerciale e che inoltre la stessa non è stata in grado di documentare l'effetto determinante nell'aggravare il ritardo che le agitazioni sindacali avrebbero prodotto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 10 agosto 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova nella misura del 5 % di $ 19.982,40 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6858)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1979.

Obbligo di limitare l'impiego in terapia delle preparazioni per uso endomuscolare o per aerosol contenenti enzimi proteolitici singoli o associati esclusivamente ai pazienti ricoverati in ambito ospedaliero.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto ministeriale in data 16 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1966, con il quale si era assoggettata a particolari limitazioni e precauzioni la vendita delle preparazioni farmaceutiche per uso parenterale od aereosolitico contenenti enzimi proteolitici singoli od associati ad enzimi od altre sostanze aventi azione medicamentosa;

Visto, in particolare, l'art. 3 di tale decreto ministeriale;

Ritenuta la necessità di estendere quanto previsto nel suddetto articolo a tutte le preparazioni per uso parenterale od aereosolitico contenenti enzimi proteolitici singoli o comunque associati, in considerazione di una più completa garanzia di tutela sanitaria;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1966, di cui alle premesse, è così modificato:

« L'impiego in terapia delle preparazioni per uso endomuscolare od aereosolitico, contenenti enzimi proteolitici singoli o comunque associati, è limitato esclusivamente ai pazienti ricoverati in cliniche universitarie, ospedali o case di cura legalmente autorizzate ».

Art. 2.

E' fatto obbligo, come già in precedenza stabilito dal citato decreto ministeriale 16 maggio 1966, per tutte le preparazioni di cui al precedente articolo, di recare sulle etichette, in caratteri bene evidenziati, la seguente avvertenza:

« L'impiego in terapia è limitato esclusivamente ai pazienti ricoverati in cliniche universitarie, ospedali o case di cura legalmente autorizzate ».

A tal fine è concesso un termine di giorni sessanta per il conseguente adeguamento ad opera delle ditte interessate.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7347)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Domenico Barbera & F. S.a.s., in Messina.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Uf-

ficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto di torrefazione « Probat » del valore complessivo finale di D.M. 330.790 di origine e provenienza R.F.T. la ditta D. Barbera & F. S.a.s. di Messina ha effettuato pagamenti anticipati di D.M. 46.286 e D.M. 2.661,45 di cui ai rispettivi modelli *B*-Import numeri 4792297 del 18 agosto 1977 e 6204801 del 7 settembre 1977 emessi dalla Banca nazionale del lavoro di Messina;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Messina il 23 aprile 1978 con un ritardo, quindi, di quattro mesi e mezzo circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 480250 del 18 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla intervenuta necessità di differire di alcuni mesi la consegna dell'impianto, causa la mancata esecuzione dei lavori di preparazione delle infrastrutture destinate ad accogliere il macchinario, per temporanea indisponibilità dell'impresa appaltatrice dei lavori medesimi;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza dell'8 maggio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto la ditta italiana non ha prodotto alcuna documentazione in merito ai motivi che l'avrebbero indotta a richiedere alla controparte estera il differimento della consegna;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta D. Barbera & F. S.a.s. di Messina mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Messina nella misura del 5 % di $ US 48.947,45 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6852)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Unialarm S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di apparecchi di segnalazione acustica di origine e provenienza Giappone la ditta Unialarm S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di US dollari 18.980 di cui al mod. *B*-Import n. 4678718 rilasciato dalla Banca Belinzaghi di Milano in data 4 agosto 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ponte Chiasso per US $ 4.934,80 il 5 agosto 1975 e quindi nei termini di validità dell'impegno valutario assunto; mentre il residuo di US $ 14.045,20 tra il 18 marzo 1976 ed il 3 agosto 1976 con ritardi di giorni 227-363 rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/54878 del 7 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli alla carenza di spazio nei propri magazzini, circostanza che portò alla nazionalizzazione della merce in più riprese;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 luglio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima; in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Unialarm S.p.a. di

Milano mediante fidejussione della Banca Belinzaghi, Milano nella misura del 5% di US $ 14.045,20 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6855)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Selenia S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di pannelli di eccosorb di origine e provenienza Belgio, la ditta Selenia S.p.a. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 80.716 di cui al mod. *B*-Import n. 3998692 rilasciato dal Banco di Roma in data 23 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma per $ USA 25.996, entro il termine di validità dell'impegno assunto, mentre per $ USA 54.720 il 10 maggio 1975 con un ritardo di giorni diciotto rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 512067 del 15 novembre 1978, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al mancato approntamento dei propri locali adatti alla sistemazione della merce, per cui si rese necessario detenere la stessa in deposito allo stato estero procrastinandone la nazionalizzazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 9 giugno 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Selenia S.p.a. di Roma mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5 % di $ USA 54.720 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6854)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Abilitazione alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (F.R.C.E.);

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda dell'11 giugno 1979, con la quale la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, ente di diritto pubblico, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il parere della commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti;

Visto il rendiconto;

Considerato che la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti è un organo del Ministero del tesoro, operante quale ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che, pertanto, nulla osta a che possa essere abilitato a contrarre prestiti in valuta estera col Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796, e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, ente di diritto pubblico istituito con l'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(6884)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Abilitazione alla Banca popolare di Novara - Soc. coop. a r.l., a contrarre prestiti con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (F.R.C.E.);

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976. n. 796:

Vista la domanda del 16 maggio 1979, con la quale la Banca popolare di Novara - Soc. coop. a r.l., con sede sociale e legale in Novara, via Negroni, 12, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della Banca popolare di Novara - Soc. coop. a r.l. e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Novara in data 29 marzo 1979;

Visto il parere della Banca d'Italia;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Banca popolare di Novara - Soc. coop. a r.l., con sede sociale e legale in Novara, via Negroni, 12, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(6883)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1977, con il quale il sig. Claudio Cavaletto è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto Istituto, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Viste le dimissioni del sig. Claudio Cavaletto da componente del comitato predetto;

Vista la nota n. 05639 del 13 marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Padova ha comunicato che l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Dino Bertocco in sostituzione del sig. Claudio Cavaletto, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Dino Bertocco è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Claudio Cavaletto, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 45. — Data: 11 novembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Trapani. — Intestazione: Preve Antonia vedova Laudicina, nata a Trapani il 1° gennaio 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6748)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 10 agosto 1979 presso le ***sottoindicate borse valori***

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	815,70	815,70	815,60	815,70	815,70	815,65	815,80	815,70	815,70	815,70
Dollaro canadese	696,05	696,05	696 —	696,05	696,50	696,03	696,10	696,05	696,05	696,05
Marco germanico	448,53	448,53	448,40	448,53	448,70	448,50	448,51	448,53	448,53	448,53
Fiorino olandese	407,88	407,88	408,30	407,88	408,10	407,85	408,05	407,88	407,88	407,88
Franco belga	28,015	28,015	28 —	28,015	28 —	28 —	28,019	28,015	28,015	28,01
Franco francese	192,50	192,50	192,40	192,50	192,60	192,45	192,52	192,50	192,50	192,50
Lira sterlina	1827 —	1827 —	1830 —	1827 —	1828,80	1827 —	1827,30	1827 —	1827 —	1827 —
Lira irlandese	1687 —	1687 —	1686 —	1687 —	1687 —	—	1688,50	1687 —	1687 —	—
Corona danese	155,66	155,66	155,80	155,66	155,65	155,65	155,65	155,66	155,66	155,66
Corona norvegese	163,23	163,23	163,30	163,23	163,30	163,20	163,23	163,23	163,23	163,23
Corona svedese	194,01	194,01	194 —	194,01	194 —	194 —	194,05	194,01	194,01	194,01
Franco svizzero	495,60	495,60	495,60	495,60	495,95	495,55	495,59	495,60	495,60	495,60
Scellino austriaco	61,365	61,365	61,40	61,365	61,40	61,35	61,394	61,365	61,365	61,36
Escudo portoghese	16,70	16,70	16,65	16,70	16,65	16,65	16,68	16,70	16,70	16,70
Peseta spagnola	12,335	12,335	12,33	12,335	12,35	12,30	12,329	12,335	12,335	12,33
Yen giapponese	3,78	3,78	3,79	3,78	3,79	3,75	3,782	3,78	3,78	3,78

Media dei titoli del 10 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	80,500
» 6 % » » 1971-86	77,950
» 6 % » » 1972-87	77,050
» 9 % » » 1975-90	82,800
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	85,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,450
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
» » » » 1-10-1978/80	100,200
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,650
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,775
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99 —
» » » 10 % 1- 1-1981	97,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982	98,675
» » » 12 % 1-10-1983	97,600
» » » 12 % 1- 1-1984	97,300
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	815,75
Dollaro canadese	696,075
Marco germanico	448,52
Fiorino olandese	407,965
Franco belga	28,017
Franco francese	192,51
Lira sterlina	1827,15
Lira irlandese	1687,75
Corona danese	155,655
Corona norvegese	163,23
Corona svedese	194,03
Franco svizzero	495,595
Scellino austriaco	61,379
Escudo portoghese	16,69
Peseta spagnola	12,332
Yen giapponese	3,781

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 13 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	816,45	816,45	816,70	816,45	—	816,40	816,55	816,45	816,45	816,45
Dollaro canadese	696,50	696,50	696,50	696,50	—	696,45	696,45	696,50	696,50	696,50
Marco germanico	448,25	448,25	448,75	448,25	—	448,20	448,19	448,25	448,25	448,25
Fiorino olandese	408,04	408,04	408 —	408,04	—	408,02	408 —	408,04	408,04	408,05
Franco belga	27,985	27,985	28,01	27,985	—	27,95	27,995	27,985	27,985	27,98
Franco francese	192,42	192,42	192,35	192,42	—	192,40	192,50	192,42	192,42	192,40
Lira sterlina	1838,70	1838,70	1841 —	1838,70	—	1838,65	1839,10	1838,70	1838,70	1838,70
Lira irlandese	1687 —	1687 —	1686 —	1687 —	—	—	1688 —	1687 —	1687 —	—
Corona danese	155,55	155,55	155,70	155,55	—	155,50	155,55	155,55	155,55	155,55
Corona norvegese	163,41	163,41	163,30	163,41	—	163,40	163,40	163,41	163,41	163,40
Corona svedese	194,10	194,10	194,10	194,10	—	194,05	194,14	194,10	194,10	194,10
Franco svizzero	496,26	496,26	496,60	496,26	—	496,25	496,15	496,26	496,26	496,25
Scellino austriaco	61,334	61,334	61,40	61,334	—	61,30	61,343	61,334	61,334	61,33
Escudo portoghese	16,75	16,75	16,68	16,75	—	16,70	16,68	16,75	16,75	16,75
Peseta spagnola	12,361	12,361	12,38	12,361	—	12,35	12,364	12,361	12,361	12,36
Yen giapponese	3,777	3,777	3,78	3,777	—	3,75	3,776	3,777	3,777	3,77

Media dei titoli del 13 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,55
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	82,05
» 6 % » » 1970-85	80,50
» 6 % » » 1971-86	77,925
» 6 % » » 1972-87	77,15
» 9 % » » 1975-90	82,775
» 9 % » » 1976-91	82,95
» 10 % » » 1977-92	85,75
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,40
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,25
» » » » 1- 1-1978/80	100,60
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,50
» » » » 1- 8-1978/80	100,625
» » » » 1-12-1978/80	100,275
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,675
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,90
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,05
» » » 10 % 1- 1-1981	97,25
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,75
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,05
» » » 12 % 1- 4-1982	98,70
» » » 12 % 1-10-1983	97,45
» » » 12 % 1- 1-1984	97,30
» » » 12 % 1-10-1987	99,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	816,50
Dollaro canadese	696,475
Marco germanico	448,22
Fiorino olandese	408,02
Franco belga	27,99
Franco francese	192,46
Lira sterlina	1838,90
Lira irlandese	1687,50
Corona danese	155,55
Corona norvegese	163,405
Corona svedese	194,12
Franco svizzero	496,205
Scellino austriaco	61,338
Escudo portoghese	16,715
Peseta spagnola	12,362
Yen giapponese	3,776

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a cinquantaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI REGGIO CALABRIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a cinquantaquattro posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Calabria.

Il 10% di tali posti, pari a cinque è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Calabria, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazione da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente, a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai condidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Reggio Calabria in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Reggio Calabria, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Reggio Calabria.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Reggio Calabria e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

I vincitori sono tenuti a dichiarare in quale comune della provincia di Reggio Calabria intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro 60 giorni dall'iscrizione a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dall'elenco.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presenteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, addì 22 maggio 1979

Il direttore provinciale: MESSINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1979
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 241

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Calabria

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . . . il . . . residente in . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 22 maggio 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendente del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7326)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a undici posti di operaio permanente in prova del ruolo dei servizi generali

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati ad assunzioni dirette di appartenenti alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale l'Amministrazione dei lavori pubblici è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di tre operai specializzati (1ª categoria) tre operai qualificati (2ª categoria) e cinque comuni (3ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti addetti ai servizi generali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per undici posti di operaio permanente in prova nel ruolo dei servizi generali del Ministero dei lavori pubblici per le categorie, le qualifiche di mestiere ed il numero dei posti per ciascuna di esse qui di seguito indicati, da assegnare alla sede centrale del Ministero - Roma:

un posto di operaio specializzato (1ª categoria) con la qualifica di mestiere di giuntista telefonico;

un posto di operaio specializzato (1ª categoria) con la qualifica di mestiere di maestro fabbro fucinatore e forgiatore;

un posto di operaio specializzato (1ª categoria) con la qualifica di frigorista specializzato;

un posto di operaio qualificato (2ª categoria) con la qualifica di tappezziere;

un posto di operaio qualificato (2ª categoria) con la qualifica di conducente automezzi in possesso di patente di guida « C » o superiore;

un posto di operaio qualificato (2ª categoria) con la qualifica di mestiere di meccanico;

due posti di operaio comune (3ª categoria) con la qualifica di mestiere di manovale specializzato;

tre posti di operaio comune (3ª categoria) con la qualifica di mestiere di guardiano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono:

a) aver conseguito la licenza elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato;

c) essere in possesso della cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere in possesso della buona condotta morale e civile;

e) essere in godimento dei diritti politici;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo allegato dovranno pervenire a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Operai - Porta Pia - Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 2 del presente decreto, i titoli che attestano il diritto all'elevazione del limite massimo di età, il domicilio o il recapito, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati che concorrono per la qualifica di mestiere di conducente di automezzi dovranno dichiarare di essere in possesso di patente di guida di grado « C » o superiore conseguita in data precedente a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati che concorrono per la nomina ad operai comuni (3ª categoria) debbono allegare in originale o in copia autenticata eventuali titoli attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

Dalle domande dovrà risultare altresì il mestiere per cui gli aspiranti intendono concorrere. La partecipazione al concorso è ammessa relativamente ad un solo mestiere.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto altresì delle domande che non contengano le indicazioni di cui agli articoli precedenti circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso riportate negli schemi allegati al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri previsti dal concorso.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso per la nomina ad operaio specializzato e qualificato saranno sottoposti a prova d'arte o ad esperimento pratico.

Per la nomina ad operaio comune il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali che i candidati dimostreranno di possedere nonchè degli eventuali titoli conseguiti dai candidati stessi in attività attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

Le prove di esame avranno luogo presso la sede del Ministero, Porta Pia, Roma, nei giorni 19, 20, 21 e 22 novembre 1979.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica. I candidati per il mestiere di conducente di automezzi dovranno esibire, con esclusione di ogni altro documento di riconoscimento, la patente di guida di grado « C » o superiore, pena l'esclusione dalla prova di esame;

7) passaporto.

Le prove di esame saranno eseguite sotto la vigilanza diretta della commissione la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno di essi un punteggio di merito espresso in decimi in base alle capacità, all'attitudine ed al rendimento e formando fra di essi una graduatoria.

Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore ai 6/10.

Per la nomina ad operaio comune è necessario che il candidato riporti almeno 6 decimi nella valutazione comparativa dei requisiti attitudinali.

Art. 7.

Le graduatorie di merito, formate dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei condidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei lavori pubblici - Porta Pia - Roma - Direzione generale degli affari generali - Divisione IV - Operai, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) titolo di studio: diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'Ufficiale Sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato in qualità di operaio dello Stato. I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitàrio comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) i titoli che attestano il diritto alla elevazione del limite massimo di età. Non si terrà conto dei titoli che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;

8) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio) ovvero il certificato di esito di leva (per riformati o rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare) rilasciato dal sindaco.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre *soltanto una copia integrale dello stato matricolare* relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il certificato medico ed i titoli di cui al n. 7).

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati da altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Operai, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso. Il termine di spedizione postale a mezzo di raccomandata equivale a termine di produzione.

L'amministrazione ha facoltà, tuttavia, di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di trenta giorni suindicato, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

L'amministrazione potrà, inoltre, concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione di documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno

Art. 9.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 5, comma undicesimo, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi e ad essi verrà corrisposto lo stipendio previsto nella qualifica iniziale degli operai di ruolo.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati di ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nella citata legge 13 maggio 1975, n. 157.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 161

Modello della domanda
(su carta bollata, da inviare nel termine fissato dall'art. 3 del presente bando)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Operai - ROMA

Il sottoscritto . . . .
residente in . . . . c.a.p. . . . . .
(provincia . . . . .) via . . . .
n. . . ., presa visione del bando pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 225 del 17 agosto 1979, chiede di essere ammesso al concorso a undici posti di operaio . . con la qualifica di mestiere di

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . (provincia . .) il . . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . .,

4) non ha riportato condanne penali;

5) è in possesso del titolo di studio della . . .,

6) è in possesso di patente di guida del tipo . (dichiarazione da rilasciarsi dai soli candidati per la qualifica di mestiere di conducente di automezzi);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente: . .,

8) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello articolo del bando perchè . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data, ...

Firma . . . . .

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) . .

Visto per la legalizzazione della firma . . . . . .

(La firma deve essere autenticata da « una delle autorità indicate dall'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ». Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

(7327)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
due posti di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(2615/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(2617/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Foligno (Perugia).

(2634/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI RONCIGLIONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso;

due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ronciglione (Viterbo).

(2610/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(2637/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trani (Bari).

(2636/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(2613/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto dirigente di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di odontostomatologia;
due posti di aiuto di chirurgia generale;
due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di geriatria;
un posto di aiuto di malattie infettive;
tre posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di laboratorio analisi;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(2614/S)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(2605/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(2612/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(2607/S)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(2608/S)

OSPEDALI UNITI DI ORTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente medico (a tempo pieno);

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa in Orte (Viterbo).

(2626/S)

OSPEDALE MAGGIORE «S. GIOVANNI BATTISTA» E DELLA CITTA' DI TORINO

Avviso di rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In relazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale della sede Molinette, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1979, si comunica, ad ogni conseguente effetto, che la denominazione del posto è stata modificata in: «primario di chirurgia generale presso le sedi torinesi dell'ente».

In relazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale della sede San Vito, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, si comunica, ad ogni conseguente effetto, che la denominazione del posto è stata modificata in: «primario di medicina generale presso le sedi torinesi dell'ente».

E' pertanto riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai sopra citati concorsi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(2631/S)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mirandola (Modena).

(2611/S)

OSPEDALE DI MOLINELLA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molinella (Bologna).

(2633/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione delle malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione delle malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(2606/S)

OSPEDALE CIVILE «S. PELLEGRINO» DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(2635/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(2609/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979, n. **23**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 maggio 1973, n. 43 e 27 maggio 1978, n. 45, in materia di asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del 5 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 22 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo-nido.

Gli asili-nido debbono essere dotati di personale qualificato, sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psicopedagogica al bambino, nonchè di personale addetto ai servizi.

Fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale degli asili-nido, il personale qualificato deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente per l'infanzia o di maestra di scuola materna o di abilitazione magistrale.

Al personale qualificato e a quello addetto ai servizi non possono essere affidati incarichi non rientranti nelle mansioni della rispettiva categoria ».

Art. 2.

L'art. 24 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43, e soppresso.

Art. 3.

All'art. 1 della legge 27 maggio 1978, n. 45, è aggiunto il seguente comma:

« L'assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione riferisce entro il 31 maggio di ogni anno alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione del piano regionale degli asili-nido ».

Art. 4.

All'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il consiglio comunale o l'assemblea consorziale, acquisito obbligatoriamente il parere del comitato di gestione di cui all'art. 18 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43, determina annualmente l'ammontare delle rette di frequenza, tenendo conto delle locali condizioni socio-economiche e diversificando le rette medesime in rapporto alle condizioni economiche delle famiglie e alla composizione dei rispettivi nuclei.

Dovrà essere inoltre prevista l'assegnazione di posti gratuiti per i bambini appartenenti a famiglie che si trovino in particolari e comprovate situazioni di disagio economico ».

Art. 5.

All'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, è aggiunta la frase « e tenendo conto, fra l'altro, sia della ricettività degli asili-nido, sia delle condizioni socio-economiche locali ».

Art. 6.

La legge regionale 25 luglio 1977, n. 39, è abrogata.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 4 giugno 1979

COMELLI

(5643)

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1979, n. **24**.

Norme integrative e modificative della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e nuove norme di organizzazione e di attribuzioni della segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del 7 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME PROGRAMMATICHE

Art. 1.

Allo scopo di assicurare il massimo grado di efficienza operativa all'azione dell'amministrazione regionale a favore delle popolazioni e delle zone terremotate, la presente legge detta norme relative al riordinamento delle strutture e degli uffici della segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché alla revisione ed integrazione dei compiti alla stessa affidati.

Titolo II

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO OPERATIVO CENTRALE E DEI GRUPPI OPERATIVI

Art. 2.

Nella segreteria generale straordinaria è costituito l'ufficio operativo centrale, composto da esperti chiamati a prestare la loro opera da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

L'ufficio operativo centrale coadiuva il segretario generale straordinario nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dalle leggi regionali e statali in favore delle popolazioni sinistrate e per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici e in particolare promuove e cura la ricerca dell'offerta di strumenti e servizi per la realizzazione delle opere attinenti agli interventi pubblici e privati in attuazione delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai componenti di detto ufficio possono essere affidati da parte del presidente della giunta regionale e dell'assessore delegato speciali incarichi per la soluzione di particolari problemi anche operativi.

Art. 3.

Al fine di mantenere il necessario collegamento con gli enti locali delle zone terremotate e di acquisire diretta conoscenza delle esigenze di intervento nell'opera di ricostruzione, sono istituiti — alle dirette dipendenze funzionali del segretario generale straordinario — appositi gruppi operativi con sede presso le comunità montane e collinare, nella cui circoscrizione territoriale ricadono le zone predette.

Per le zone terremotate non comprese nelle circoscrizioni territoriali delle comunità montane e collinare tali gruppi operativi hanno sede in Udine e Pordenone.

Attraverso detti gruppi operativi si intende assicurare, anche sulla base di segnalazioni delle comunità montane e collinare, la necessaria assistenza tecnico-amministrativa a favore dei cittadini e dei comuni interessati nello svolgimento delle attribuzioni loro demandate dalle leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone terremotate.

Per l'espletamento ed il coordinamento dei compiti considerati al presente articolo, nonché per il funzionamento dei gruppi operativi, spetta al segretario generale straordinario emanare le opportune direttive e provvedere ad inviare in missione presso ciascuna sede operativa il personale di volta in volta necessario.

L'onere per i mezzi necessari al funzionamento dei gruppi operativi è a carico della Regione.

Art. 4.

Per lo svolgimento dei compiti che le leggi regionali sulla ricostruzione demandano alle comunità montane e collinare, le stesse sono autorizzate ad assumere mediante contratto a termine, e comunque per periodi non superiori a due anni, personale qualificato nei settori tecnico ed amministrativo in nu-

mero non superiore a tre unità per ciascuna di esse, nonché ad affidare incarichi di consulenza di durata non superiore a due anni.

L'assunzione a contratto e l'affidamento degli incarichi avranno luogo, previo nulla osta della giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale.

L'onere relativo è a carico della Regione.

Titolo III

NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1977, N. 58

Capo I

Organizzazione della segreteria generale straordinaria

Art. 5.

Le ripartizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, assumono le competenze previste dai successivi articoli 6, 7 ed 8 e la seguente denominazione:

1) ufficio affari generali e contabili;
2) ufficio tecnico;
3) ufficio gestione prefabbricati e vigili volontari ausiliari.

Art. 6.

L'ufficio affari generali e contabili cura gli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle competenze attribuite al presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, che in via ordinaria, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, spetterebbero ai direttori regionali ed ai direttori di servizio.

Al dirigente dell'ufficio affari generali e contabili spetta inoltre di sostituire con funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento, il segretario generale straordinario.

Art. 7.

L'ufficio tecnico svolge i compiti di carattere tecnico che le leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli demandano alla segreteria generale straordinaria.

Spetta inoltre all'ufficio tecnico il rilascio dei visti di congruità per gli acquisti, le forniture e i servizi di competenza della segreteria generale straordinaria.

Art. 8.

L'ufficio gestione prefabbricati e vigili volontari ausiliari cura — avvalendosi anche delle direzioni provinciali dei lavori pubblici di Udine e Pordenone — la manutenzione, l'assegnazione, il trasferimento e gli altri affari relativi ai prefabbricati; coordina, altresì, in accordo con i comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'impiego dei vigili volontari ausiliari messi a disposizione dell'opera di ricostruzione ai sensi dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 9.

La segreteria generale straordinaria esercita altresì — con riferimento ai problemi emergenti dal terremoto — compiti di natura pianificatoria e di consulenza legale.

Tali compiti concernono in particolare:

la raccolta aggiornamento, catalogazione ed archiviazione dei dati relativi alle zone colpite dagli eventi sismici;

l'elaborazione e correlazione dei dati medesimi;

la pianificazione e programmazione territoriale e temporale degli interventi e l'elaborazione dei parametri di intervento per quanto attiene l'attività di ricostruzione;

la verifica dell'andamento territoriale e temporale degli interventi ed il confronto dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati;

la consulenza giuridico-amministrativa in favore degli enti che operano in attuazione delle leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli, nonchè in favore degli altri uffici e strutture della segreteria generale straordinaria

Per lo svolgimento di tali compiti si procederà alla costituzione di appositi gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 10.

La determinazione del numero e delle qualifiche funzionali del personale da assegnare alla segreteria generale straordinaria viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale e le organizzazioni sindacali del personale regionale, su proposta del segretario generale straordinario.

All'assegnazione del personale si procederà ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Capo II

Trattamento economico del personale della segreteria generale straordinaria

Art. 11.

Al personale in servizio presso la segreteria generale straordinaria inviato in missione, ai sensi del quarto comma dell'art. 3, presso i gruppi operativi, nonchè al personale in servizio presso la segreteria generale straordinaria e presso gli altri uffici dell'amministrazione regionale inviato in missione, per esigenze di carattere eccezionale, presso i comuni disastrati o gravemente danneggiati, viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell'orario iniziale e dopo l'orario finale di servizio, per un massimo di 4 ore nella giornata e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario.

A tale fine il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non è applicabile.

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, l'indennità di cui all'articolo 18, sesto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è dovuta pure al dirigente eventualmente incaricato di svolgere funzioni di coordinamento del gruppo interdisciplinare centrale di cui all'art. 7. lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Capo III

Ulteriori attribuzioni della segreteria generale straordinaria

Art. 12.

Ove abbiano a verificarsi nelle zone terremotate situazioni di particolare gravità, per sopperire alle esigenze degli alloggiati nei prefabbricati provvisori ovvero dei sinistrati dal sisma che si trovino in analoga situazione di disagio, possono essere autorizzati, con deliberazione della giunta regionale, interventi finalizzati all'assistenza alle persone, al mantenimento ed al consolidamento delle strutture sociali e tecniche provvisorie, all'affiancamento e integrazione degli interventi degli enti locali e al coordinamento delle attività svolte da enti, associazioni o persone a scopo di fornire volontario ausilio.

Agli interventi l'amministrazione regionale provvederà tramite la segreteria generale straordinaria.

Qualora sussista pericolo imminente di danno grave alle persone ed alle cose o, comunque, in caso di estrema urgenza, gli interventi di cui al precedente primo comma possono essere disposti dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato, i quali ne danno immediata comunicazione alla giunta regionale.

Art. 13.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 12, il segretario generale straordinario è autorizzato ad acquistare, affittare, noleggiare mezzi di trasporto, macchine operatrici, attrezzi, strumenti, materiale da costruzione, prefabbricati e quanto altro necessario per fronteggiare la calamità; assicurare la sistemazione provvisoria, il vitto ed il riscaldamento delle persone colpite; affidare appalti di pronto intervento per tutti i lavori ritenuti necessari; provvedere al ripristino provvisorio di vie di comunicazione, di allacciamenti, collegamenti e discariche di ogni genere; assicurare l'igiene pubblica; organizzare l'intervento del personale volontario assicurandone le esigenze logistiche; provvedere ad ogni e qualsiasi acquisto ed acquisizione di servizi per rendere operanti gli interventi suindicati.

Per lo stesso fine è autorizzato ad avvalersi, mediante assunzioni anche in deroga alle norme vigenti, di prestatori d'opera per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli interventi.

Art. 14.

I lavori e le opere necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 12 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Gli appalti relativi possono essere affidati anche a trattativa privata; per le forniture e le somministrazioni si può procedere anche sulla base di un'unica offerta.

Ove per gli interventi medesimi siano richiesti progetti esecutivi, essi potranno comprendere, oltre all'importo necessario per l'esecuzione delle opere, anche quello per la progettazione, direzione lavori, assistenza, spese generali, collaudo e revisione prezzi.

Art. 15.

Gli interventi di cui agli articoli 12 e 13 — fermo restando quanto disposto dall'art. 14 — possono essere effettuati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, secondo quanto previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 16.

Il segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere direttamente all'acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della segreteria generale straordinaria e di quanto altro sia, altresì, necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate dalle leggi regionali, emanate in favore delle popolazioni sinistrate e per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

Capo IV

Norme finali

Art. 17.

Gli articoli 5, 6, primo, secondo e quarto comma, 7, 8, 9, secondo, sesto e settimo comma, e 16 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, sono abrogati.

Titolo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 18.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino al 31 dicembre 1981, il personale in servizio presso la segreteria generale straordinaria potrà essere autorizzato ad effettuare, in deroga a quanto disposto dall'art. 79, primo, secondo, terzo e quarto comma della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lavoro straordinario fino al limite massimo di 960 ore annuali.

Il numero di personale da autorizzare con i relativi limiti di ore straordinarie sarà trimestralmente determinato con deliberazione della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare speciale.

Per il periodo dal 1° gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione, di cui al precedente secondo comma, verrà data in sanatoria, sulla base delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato per le esigenze suindicate.

In relazione alle esigenze di servizio dell'amministrazione regionale derivanti dalla particolare situazione determinata dagli eventi sismici, il personale regionale, salvo quanto previsto dal precedente primo comma, potrà essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1981, ad effettuare, in deroga ai limiti inferiori previsti dal primo, secondo e quarto comma, dell'art. 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lavoro straordinario fino al limite di 600 ore annuali.

All'art. 46, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è soppressa la frase «senza diritto al compenso per lavoro straordinario».

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il lavoro straordinario effettuato dal personale appartenente alla qualifica di dirigente, salvo quanto previsto nel primo comma, può essere compensato nel limite di cui al precedente quarto comma.

Art. 19.

Al personale regionale che, per eccezionali esigenze di servizio connesse con la particolare situazione di emergenza determinata dagli eventi sismici e con i compiti conseguenti all'opera di ricostruzione, non è stato ovvero non sarà posto in grado di usufruire dei periodi di congedo ordinario maturati e non goduti a tutto il 30 giugno 1979, potrà, a richiesta, essere corrisposto l'ammontare relativo, ragguagliato a giornata lavorativa.

Art. 20.

In relazione ai compiti connessi con l'opera di ricostruzione nelle zone terremotate — fermo restando quanto previsto agli articoli 1, terzo comma, e 2 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30 — l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante contratti a termine e per non più di cinquanta unità, personale per le esigenze della segreteria generale straordinaria e in sostituzione del personale regionale comandato presso gli enti locali e le comunità montane e collinari delle zone predette ovvero assegnato alla segreteria generale straordinaria.

Il numero e le modalità per l'assunzione del suddetto personale e il trattamento economico in relazione alle funzioni da affidare saranno stabiliti, sentita la commissione consiliare speciale, dalla giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria.

I contratti, di cui al primo comma, avranno durata non superiori a due anni e saranno rinnovabili per non più di una volta.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 21.

Gli oneri per gli assegni fissi derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 11, dell'art. 19 e dell'art. 20 e quelli per il compenso del lavoro straordinario conseguenti ai precedenti articoli 11, primo comma, e 18, nonché gli oneri per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali che ne derivano, fanno carico ai capitoli 221, 222, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, i cui stanziamenti — salvo quanto previsto al successivo comma — presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Lo stanziamento iscritto al capitolo 222 viene elevato, per l'esercizio 1979, di lire 200 milioni; a detto onere si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979, il cui stanziamento viene elevato di ulteriori 200 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 22.

Per i fini previsti dall'art. 4 della presente legge viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria III - il capitolo 457 con la denominazione: «Rimborso alle comunità montane e collinare delle spese di assunzione di personale per lo svolgimento di compiti assegnati alle comunità stesse con le leggi di ricostruzione, nonché delle spese relative all'affidamento di incarichi di consulenza».

Per i fini previsti dall'art. 13, primo e secondo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria IX - il cap. 5413 con la denominazione: «Spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi imprevisti».

Per i fini previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 e dell'art. 16 della presente legge viene istituito «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria III - il cap. 458 con la denominazione: «Spese per l'acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della segreteria generale straordinaria, ivi compresi i gruppi operativi, nonché di quanto altro sia necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate».

Art. 23.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 457, 458 e 5413 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, indicati nel precedente art. 22, saranno determinati — ai sensi del

primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 giugno 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1979, n. **25**.

Interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del 7 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore delle norme di attuazione dello statuto regionale nelle materie previste dal capo III del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge nazionale quadro sulla riforma della assistenza, la Regione emanerà una disciplina di revisione e riordino degli interventi nel settore socio-assistenziale, in collegamento fra l'altro con le indicazioni del piano sanitario regionale di cui agli articoli 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Nelle more dell'emanazione della normativa di revisione e riordino di cui al precedente articolo, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1979 onde far fronte a indilazionabili esigenze concernenti:

a) gli interventi straordinari a favore di lavoratori in condizioni di bisogno (articoli 32, 34, 35, 36 e 38 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43);

b) gli interventi straordinari in casi di particolare gravità (art. 7 *bis* della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 17);

c) l'assistenza economica agli indigenti (art. 1 della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64);

d) l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. della regione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64);

e) le funzioni relative al mantenimento degli inabili al lavoro di cui all'art. 154 del testo unico di pubblica sicurezza e alle rette di ospitalità di anziani presso case di riposo (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64);

f) l'erogazione di assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed invalidi civili (articoli 21 e 27 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43);

g) l'erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare ad anziani ed inabili carenti di assistenza familiare (articoli 28 e 31 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 e art. 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64).

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 è istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV - il cap. 3317 con la denominazione « Interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali » e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 giugno 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1979, n. **26**.

Finanziamento agli enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature per la dialisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del 7 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri contributi in conto capitale fino al 100% della spesa prevista per l'acquisto di attrezzature sanitarie, nonché per l'esecuzione di opere di adattamento e ristrutturazione di locali, necessarie per l'istituzione ed il potenziamento di presidi di dialisi nell'ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare.

Art. 2.

Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire all'assessorato dell'igiene e della sanità entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La giunta regionale approva, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, tenuto conto delle richieste degli enti interessati, il programma degli interventi e ne determina la misura in relazione alle necessità più importanti ed urgenti.

Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla giunta regionale.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 320 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria XI - il cap. 7617 con la denominazione « Contributi in conto capitale agli enti ospedalieri per l'istituzione e il potenziamento di presidi di dialisi » e con lo stanziamento di lire 320 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 320 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 320 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 giugno 1979

COMELLI

(5905)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792250)